

Trasmessa solo via e-mail/PEC

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale di
CALTANISSETTA
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it

Al Responsabile unico del procedimento
ing. Marco Leone
ingegneriaospedaliera@pec.asp.cl.it
m.leone2@asp.cl.it

E p.c.

Al Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione
Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici
PALERMO
ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it
servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Al Dipartimento Centro Studi
Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Monitoraggio sui bandi di progettazione SIA
ROMA
info@centrostudicni.it

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
CALTANISSETTA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 75/2022

Palermo, 22/08/2022

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, NONCHÈ DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI DEL P.O. S.ELIA DI CALTANISSETTA.
- CIG: 927253953F - CUP: F98I21002710003
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di modifica/revoca

In relazione alla procedura di affidamento del servizio di ingegneria e architettura indicato in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono.

Si premette per chiarezza che la gara in parola riguarda una *procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi*

degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, giusta delibera a contrarre n. 1430 del 28/05/2022.

Si tratta dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura tra gli altri per la redazione del progetto "definitivo-esecutivo".

A tal proposito si osserva che, nell'attuale assetto normativo, la progettazione si articola su tre livelli di progettazione che costituiscono «livelli di successivi approfondimenti tecnici» (art. 23, comma 1 del d.lgs. 50/2016). Tali approfondimenti sono di carattere sia "qualitativo" sia "quantitativo". Hanno infatti differenti scopi e funzioni all'interno del complessivo ed unitario processo progettuale, contrassegnandone tre differenti passaggi chiave: il progetto di fattibilità tecnica ed economica cristallizza il momento della scelta dell'amministrazione in base alle esigenze della collettività (art. 23, comma 5), il progetto definitivo contestualizza l'intervento nel contesto urbano e territoriale costituendo, di norma, il momento di acquisizione di pareri, nulla osta, ecc., di altre amministrazioni competenti nonché l'avvio delle procedure espropriative (art. 23, comma 7), il progetto esecutivo determina ogni dettaglio del lavoro da realizzare (art. 23, comma 8). Ovviamente, tali passaggi sono caratterizzati anche da un sempre maggior grado di dettaglio e di precisione sia dal punto di vista tecnico che economico.

Il legislatore, tuttavia, nel definire questa triplice scansione ha previsto anche parziali possibilità di deroga dalla norma generale limitatamente a particolari tipologie di intervento e di importo. Anche la disposizione di cui all'art. 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016 rientra in questo quadro derogatorio dalla norma generale. Il legislatore lascia alla Stazione Appaltante un margine di libertà nella specificazione dei contenuti dei livelli: «La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione» (art. 23 comma 4, primo periodo) consentendo finanche la possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione «purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione» (art. 23 comma 4, secondo periodo).

Pertanto, la possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione è da intendersi consentita solo laddove la specifica tipologia e dimensione dell'intervento lo consentano, ed a condizione che i contenuti dei livelli omessi siano comunque trasfusi in quello successivo al fine di salvaguardare la qualità della progettazione (Cfr. ANAC delibera n. 26 del 19 gennaio 2022 e).

Inoltre, in merito alla completezza delle voci del corrispettivo in considerazione dell'omissione di un livello di progettazione, si richiama il Comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2022 recante "Indicazioni in merito al calcolo dell'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici", richiamato integralmente con il recentissimo comunicato del Presidente ANAC n. 2666/2022 del 27/07/2022 (Cfr. Circ. CNI n.927 del 10/08/2022).

Con tale pronunciamento è stato chiarito che *"...quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 dell'articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione"*, con l'ulteriore precisazione che *"Ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi"*.

Non appare corretta, pertanto, una lettura dell'art. 23 comma 4 secondo periodo avulsa dal contesto generale del comma 4 e dallo specifico riferimento che esso opera alla tipologia e alla dimensione dell'intervento.

Non si ritiene, infatti, che l'intervento in oggetto possa rientrare in tale fattispecie sia in termini di tipologia sia in termini di dimensione, da intendersi come dimensione tecnica (Ospedale Hub di secondo livello), come dimensione economica (importo complessivo pari a 8.300.000,00 euro) ed elevata complessità (ben 5-6 macro-categorie di lavorazioni).

Tale declassamento sembra piuttosto operato al solo fine di ridurre la parcella per oneri tecnici, in quanto nello schema di contratto allegato al bando vengono chiaramente descritti tutti i passaggi tipici della progettazione definitiva e poi, solo a seguito di approvazione, quelli della progettazione esecutiva.

Dallo specifico elaborato "determinazione dei compensi" si evince invece come le aliquote riferite alla progettazione definitiva siano assolutamente residuali.

Infine, per completezza d'esposizione si rileva come nella distinta delle competenze è stato calcolato il solo importo di IA.01 (impianti idrici) tralasciando quello IA.02 (impianti di climatizzazione) che però nel disciplinare di incarico si chiede di progettare, producendone i relativi elaborati. Si rileva, inoltre, che non è conforme alla legge richiedere l'attività di SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/2011 senza valutarne l'impegno economico. Si ricorda infatti, che il D.M. 17/06/2016 non contempla tra le sue categorie le prestazioni antincendio, includendo esclusivamente quelle relative a "Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)" quindi antecedenti al D.P.R.2011.

Conclusivamente si rileva una impropria applicazione dell'art. 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016 in ordine alla possibilità di omettere uno o più livelli di progettazione per un intervento che per tipologia e dimensione richiede chiaramente tutti e due livelli di progettazione, ed in ogni caso, dovendone trasfondere i contenuti dei livelli omessi in quello successivo, deve contemplarne il relativo ristoro.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni e

SI CHIEDE

al Responsabile Unico del procedimento la revoca in autotutela del bando in parola e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Franco Russo



IL PRESIDENTE
Elvira Restivo

